**Manuale operativo sistri 7 agosto 2013**

**Capitolo 1 – Descrizione generale del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI**

Par. 1.2 - il dispositivo USB

Non appare chiaro se il dispositivo USB continui a contenere i certificati elettronici attribuiti ai delegati segnalati dall’azienda in fase di iscrizione, poiché è cancellato il testo che richiama l’art. 11, comma 2, e l’allegato 1A del dm 52/2011. La lettura del paragrafo va completata con il par. 2.2 dove risulta che l’azienda deve aggiornare anche i nominativi dei delegati.

*Premesso che Confindustria ha sempre sostenuto la necessità di eliminare le chiavi USB, in quanto causa di buona parte dei mal funzionamenti e delle difficoltà di connessione, come più volte sottolineato fin dal documento del giugno 2011, la personalizzazione delle chiavi USB sui delegati è una complicazione che costringe l'impresa ad apportare variazioni alle anagrafiche sulla base del turn over aziendale (licenziamenti, cambio di mansioni, ecc): poichè è l'impresa, nella persona del suo legale rappresentante, a rispondere degli errori e delle eventuali sanzioni amministrative previste per Sistri, una semplificazione auspicabile, sarebbe stata, in primo luogo quella dell'eliminazione dei dispositivi USB e la loro sostituzione con semplici USERid e password, ed in secondo luogo quella dell'eliminazione dei delegati, fatta salva la facoltà dell'impresa di individuare comunque soggetti espressamente destinatari di responsabilità all'interno della propria organizzazione. La chiave USB personalizzata sul solo legale rappresentante sarebbe sicuramente stata di più facile gestione, sia nella fase d riallineamento che nella gestione ordinaria..*

Par. 1.2.1 – Responsabilità del corretto inserimento dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB SISTRI

Nel paragrafo, nelle ultime due righe di pag. 8 viene ribadito l’obbligo di rendere disponibili i dispositivi all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Successivamente, a pag. 13 (Par. 3.1 Il Registro Cronologico (Scheda SISTRI Area Registro Cronologico) – terzultimo capoverso - viene detto che “Le Registrazioni cronologiche una volta firmate devono essere scaricate e conservate elettronicamente presso la sede legale dell’azienda. Queste comunque, rimarranno anche negli archivi informatici del Sistri in modo che possano essere messe a disposizione delle Autorità di Controllo”.

Ne consegue che Autorità di controllo controlleranno, oltre ai dispositivi messi a disposizioni delle imprese (punto 1.2.1:

* Il Registro cronologico (punto 3.1);
* );
* Le registrazioni a disposizione su Sistri (punto 3.1);
* Le registrazioni scaricate e conservate elettronicamente (come? In quali tempi?) – (punto 3.1);

Sostanzialmente tre registri con gli stessi dati. Un’ulteriore incongruenza è relativa al fatto di come le imprese possano avere un Registro cronologico (da tenere almeno per tre anni, se ci si riferisce ai produttori) da mettere a disposizione delle autorità di controllo se possono scaricare solo le registrazioni cronologiche (sembrerebbe singolarmente).

**Capitolo 2 – Alcuni aspetti relativi all’iscrizione ed alle modifiche dell’iscrizione**

Par. 2.1 - calcolo dei dipendenti

Rimane l’incongruenza della definizione di “lavoro indipendente”, già segnalata a suo tempo, e ora chiarita come “lavoratore autonomo che ha una relazione diretta tra datore di lavoro e prestatore d’opera….."

*La relazione tra questi soggetti esiste se il cosiddetto “prestatore d’opera” è alle dipendenze di un datore di lavoro, ma, dal momento che si tratta di lavoratore autonomo non si può avere alcuna dipendenza, altrimenti non si configurerebbe più l’autonomia, sia essa per una prestazione di un giorno che per una prestazione di 30-40-100 giorni. Il calcolo del numero dei dipendenti comprensivo dei lavoratori autonomi è una forzatura già più volte segnalata.*

Par. 2.2 - variazione dati del delegato

Dal paragrafo si evince che il delegato è ancora la persona fisica che può operare in SISTRI: l’aggiornamento dei dati verrà comparato con quelli del registro delle imprese: solo in pochi casi il registro delle imprese contiene i dati relativi ai delegati che sono stati inseriti per operare in Sistri, per cui ci saranno molti disallineamenti su questo punto.

*Come detto per il capitolo 1, il riallineamento anche con i delegati è sicuramente una complicazione che non tiene conto della realtà dinamica delle imprese. Ancora maggiore è la complicazione se Sistri insiste nel voler allineare i delegati con i dati del registro imprese che in questo caso sono spesso incompleti in quanto il dato non è dovuto.*

Par. 2.3 - cessazione attività e variazione nella titolarità dell'azienda

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per i quali l’unità locale si è iscritta a Sistri, la chiave USB deve essere restituita, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge: l’indirizzo cui spedire i dispositivi (Ministero dell'Ambienta) è cancellato. Significa che le chiavi dovranno essere inviate altrove? A chi? L’ indirizzo del Ministero dell’Ambiente sembra comunque rimanere l'unico, in quanto contenuto all’art. 21, comma 1, del dm 52/2011. Nel caso, perché cancellare l’indicazione prima presente? Ingenera solo dubbi.

Per quanto riguarda i dispositivi USB delle imprese di trasporto, la riconsegna non sembra essere chiaramente prevista presso l’Albo, come invece lo è nel dm 52/2011.

*Si rileverebbe una discrepanza tra il manuale operativo e il decreto ministeriale n. 52/2011.*

**Capitolo 3 – Il sistema Sistri**

Par 3.1 - il registro cronologico

Come previsto nel d.lgs. n. 152/2006, anche il manuale prevede che il registro cronologico debba esser conservato in formato elettronico: il manuale prevede che le registrazioni cronologiche “una volta firmate” debbano essere scaricate e conservate elettronicamente presso la sede legale dell’impresa:

* Ogni singola registrazione deve essere scaricata?
* Entro quanto tempo la si deve scaricare?
* Per quanto tempo tale registrazione deve essere conservata in formato elettronico?

*Quanto previsto dalla norma primaria, e già oggetto di segnalazione di Confindustria, non trova nel manuale risposta operativa.*

Un’incongruenza è relativa al fatto di come le imprese possano avere un Registro cronologico (da tenere almeno per tre anni, se ci si riferisce ai produttori) da mettere a disposizione delle autorità di controllo se possono scaricare solo le registrazioni cronologiche (sembrerebbe singolarmente).

Par. 3.3.1 e 3.3.2 - procedure con utilizzo contestuale e non contestuale dei dispositivi

Non risulta chiaro chi dei soggetti (produttore, trasportatore, destinatario) decida quale procedura utilizzare per la sincronizzazione dei dati al momento del trasporto: al par. 3.3.2 parrebbe che la decisione spetti al produttore e al destinatario, mentre al par 3.3.1 parrebbe una scelta del trasportatore, che già al mattino sincronizza i dati prima della partenza del veicolo. Al paragrafo 7.2.1 invece, con riferimento al solo destinatario è detto che questi, in funzione delle proprie esigenze operative, stabilisce di quale modalità avvalersi al momento della consegna del rifiuto all'impianto.

Si pongono i seguenti quesiti:

* E se un produttore usa la prima procedura e il destinatario vuole utilizzare la seconda è possibile? parrebbe di si
* E se il trasportatore attiva la prima procedura e il produttore, al momento del carico sul mezzo, pretende l’applicazione della seconda?

In nessuna delle due procedure viene prevista, al ricevimento del rifiuto e a seguito della compilazione della scheda movimentazione da parte del destinatario, la ricezione della e-mail di accettazione del rifiuto da parte del produttore. Vi si accenna solo, con riferimento alla procedure del destinatario, al paragrafo 7.2.1.

Nella prima procedura si presume che il sistema accetti la scheda movimentazione con la sola firma su carta del produttore e del conducente; ciò contrasta con quanto stabilito nel dm che all’art. 18, comma 4, prevede esplicitamente che il rifiuto viaggi accompagnato da copia cartacea della scheda movimentazione “firmata elettronicamente” dal produttore e dall’impresa di trasporto.

*La scelta dell'una o dell'altra procedura va regolamentata, in quanto essa comporta adempimenti diversi sia per tempi (associazione della scheda al registro cronologico per il movimento di scarico del produttore, inserimento dei dati dei trasporti effettuati entro 48 da parte del trasportatore, ecc) che per gestione del sistema e non può essere lasciata agli accordi contrattuali soprattutto se si considera che nell'utilizzo di sistri il produttore è spesso il "soggetto debole" che, spesso costretto dai tempi del deposito temporaneo, non può essere lasciato nell'incertezza normativa.*

Par. 3.4.1. - trasporto intermodale

Il manuale dice che la filiera del trasporto intermodale “ai sensi di legge” coinvolge più di un trasportatore (ai sensi di quale legge? Sarebbe utile un’indicazione). In realtà l’impresa di trasporto può essere anche una sola; l’intermodalità è determinata da diverse modalità appunto di trasporto e non dalla presenza di diverse imprese di trasporto: non vi è intermodalità se si utilizzano vettori su gomma di imprese diverse che trasbordano il carico da un mezzo all’altro, vi è invece intermodalità quando vi sono trasporti con vettori che utilizzano modi diversi di trasportare (ferrovia, acqua, gomma, ecc) e soste in configurazione di trasporto in specifiche aree attrezzate a servire gli accessi a questi diversi vettori (porti, interporti, scali ferroviari).

*La procedura del trasporto intermodale va letta abbinando le procedure dei soggetti coinvolti:*

*- produttore*

*- intermediario*

*- vettori su gomma*

*- vettori su rotaia*

*- vettori marittimi*

*- snodi dell'intermodalità*

*Per tali procedure si vedano le osservazioni puntuali ai punti successivi. In ogni caso Sistri coinvolge soggetti della filiera del trasporto come i terminalisti, gli scali ferroviari che di fatto non hanno alcuna parte attiva nella gestione dei rifiuti, essendo soltanto dei prestatori di servizi, locatari di spazi, magazzini, aree dove i rifiuti sono depositati in attesa del trasporto successivo. I terminalisti e gli operatori degli scali ferroviari non hanno mai la disponibilità dei rifiuti che transitano nelle loro aree e con Sistri si trovano a dover inserire dati di "merci" di cui non hanno alcuna gestione.*

Par. 3.4.2 - trasporto transfrontaliero

Per il trasporto transfrontaliero rimane l’obbligo di utilizzare, oltre ai documenti previsti dal Regolamento 1013/2006 anche la scheda movimentazione per la tratta italiana, con le già segnalate complicazioni per i soggetti che si trovano a dover inserire i dati di produttori esteri o di destinatari esteri (codice fiscale, numero notifica, numero documento di movimento) dati non sempre disponibili né sempre necessari, ma che il sistema chiede come obbligatori (con asterisco).

*L'impostazione del sistema sistri sul trasporto transfrontaliero, come commentato nei paragrafi successivi, sembra ritenere la tracciabilità proposta del Regolamento comunitario 1013 non sufficiente, dato che in ogni caso a questi documenti devono essere comunque aggiunte le schede area movimentazione di sistri che sembrano non poter essere sostituite dal documento di movimento o dall'allegato VII. Una reale semplificazione non avrebbe di certo aggiunto un adempimento (la scheda movimentazione) a quanto già previsto a livello UE per il trasporto di rifiuti.*

NOTA BENE: il manuale dice che “Le tratte sul territorio italiano devono essere effettuate da trasportatori iscritti al SISTRI”…..e se il trasportatore è estero? Sembra essere un implicito divieto di effettuazione del trasporto su territorio italiano per le imprese estere, ciò è contrario alle norme comunitarie.

Par. 3.4.4 - respingimento del rifiuto

*La descrizione del trasporto del rifiuto respinto verso un nuovo destinatario rimane confusa e farraginosa, come già segnalato in altri documenti:*

*-* prima il trasporto sembra essere verso un nuovo destinatario, poi verso il produttore….andrebbe chiarito;

- andrebbe altresì chiarito, per quanto riguarda il produttore, il percorso di annullamento dello scarico e di modifica del carico, decurtato della quantità respinta e l'effettuazione di un nuovo movimento di carico; il tutto risulta ripetitivo: se il rifiuto prodotto è stato caricato entro i tempi previsti, per quale motivo lo si deve riprendere in carico? non è sufficiente l'annullamento dello scarico?

Il paragrafo distingue due procedure di movimentazione:

- la consegna del rifiuto respinto a un nuovo destinatario con utilizzo non contestuale dei dispositivi

- la consegna del rifiuto respinto a un nuovo destinatario con utilizzo contestuale del dispositivi;

la differenza tra le due procedure sembra essere solo presso il produttore e sembra strano che proprio presso il produttore avvenga l'utilizzo contestuale dei dispositivi USB visto che il trasportatore non si reca dal produttore ma dal destinatario che il rifiuto lo ha respinto! E’ solo un refuso? Andrebbe corretto. Se non lo è, andrebbe spiegato.

Par. 3.4.6 - indisponibilità delle reti informatiche

Nella modalità di utilizzo della scheda in bianco in caso di temporanea indisponibilità dei mezzi informatici (art. 12, commi 1 e 2) vi è discrepanza con il dm che distingue

- casi in cui si è in attesa dei dispositivi: il dm non prevede alcun inserimento di dati in sistri successivamente al ricevimento dei dispositivi;

- casi in cui vi è un malfunzionamento dei sistemi informatici dell'utente: il dm prevede l'inserimento dei dati in sistri entro 24 ore!!!! e non entro 5 giorni come dice il manuale!- casi in cui il malfunzionamento dipende da sistri: il dm prevede l'inserimento dei dati entro 5 giorni dalla ripresa - rimane il quesito già formulato a suo tempo: come e chi stabilisce che sistri ha ripreso a funzionare? chi avvisa gli utenti?

**Capitolo 4 - le procedure del Produttore**

Le procedure del produttore hanno subito poche variazioni e nessuna semplificazione; permangono le criticità già evidenziate tra cui

- problemi di quantificazione del rifiuto (rimane la sola quantificazione in KG);

- definizione del soggetto che decide quale procedura di sincronizzazione dati tra produttore e trasportatore deve essere utilizzata (vedi commento al paragrafo 3.3.1 e 3.3.2);

- complessità in caso di respingimento;

- nessuna indicazione circa la cessazione della responsabilità del produttore (email da sistri al momento dell'accettazione del rifiuto da parte del destinatario?)

Par. 4.1.2 - registrazione dei rifiuti in giacenza

Il manuale prevede la registrazione delle giacenze dei rifiuti prodotti prima dell'avvio di SISTRI (peraltro già registrati nel registro di carico e scarico): questa modalità costringe le imprese a una contabilità aggiuntiva, onere concentrato al momento dell'avvio di sistri.

*Sarebbe sufficiente prevedere che i rifiuti da movimentare, prodotti e registrati prima dell'obbligatorietà di Sistri, siano presi in carico al momento della predisposizione della scheda movimentazione per il loro avvio a trattamento.* Questa opzione era peraltro contenuta in una circolare del MinAmbiente.

I carichi del registro cronologico rimangono solo in Kg.

*Come già più volte segnalato, questa unica modalità, a differenza di quanto consentito dal sistema attuale, crea notevoli difficoltà/impossibilità per i produttori. Non esiste un obbligo di pesare i prodotti e le imprese non sono attrezzate per farlo. Per i rifiuti, poi, servirebbe per ogni impianto, anche il più piccolo, una pesa in continuo dei rifiuti che si formano dal processo produttivo, perché una volta che il rifiuto è depositato in attesa della raccolta procedere alla sua pesatura comporterebbe complicazioni logistiche neppure valutabili.* Par. 4.3.1 - compilazione della scheda sistri area movimentazione

In questa scheda rimane la previsione delle due unità di misura alternative: kg o mc.

*Se i rifiuti sono stati prima caricati nel registro cronologico in kg, come ora è data quale unica possibilità, non si avrà mai il caso in cui i rifiuti nella scheda movimentazione sono quantificati in mc, questa modifica risulta inutile se, come già più volte detto, non è abbinata alla previsione dell'utilizzo dell'unità di misura di volume anche nel registro cronologico.*

Dalla lettura dei dati da indicare sembra che la verifica a destino sia obbligatoria. Leggendo però il punto elenco successivo sembra facoltativa. Serve chiarezza.

Par. 4.3.2 Consegna del rifiuto al trasportatore

Nella parte relativa alla consegna del rifiuto si dice che devono essere annotate sulle due copie cartacee la data e l’ora di consegna, ma questa annotazione non risulta nella procedura indicata al par. 3.3.2 (Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi), mentre risulta nella procedura indicata al par. 3.3.1 (Procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi). Al punto in questione andrebbe indicata tale differenziazione.

Inoltre, sembra che la firma venga apposta manualmente, ma se si utilizza la procedura contestuale la firma è elettronica.

par. 4.3.3 - registrazione di scarico

I tempi e i modi per effettuare lo scarico (associazione della scheda movimentazione al registro) variano per il produttore a seconda del tipo di procedura di consegna del rifiuto utilizzata.

*Come detto con riferimento ai par. 3.3.1 e 3.3.2, non è chiaro chi sceglie (se il produttore o il trasportatore) tra la procedura contestuale e quella non contestuale di sincronizzazione dei dati al momento del trasporto. La definizione del soggetto cui spetta la scelta non è banale, visto che sia nell'uno che nell'altro caso il produttore e il trasportatore hanno adempimenti diversi (momento della registrazione di scarico per il produttore, inserimento dei dati di presa in carico del rifiuto a posteriori per il trasportatore).*

*Trasporto dei rifiuti presso luoghi di concentramento per verifica di riutilizzabilità (pag. 46)*

*Nel titolo si utilizza la parola “rifiuti”, mentre nel testo si utilizza la parola “materiali” . Quest’ultima è quella corretta in quanto, anche nel testo si dice che tali materiali diventano rifiuti solo dopo aver riscontrato la non riutilizzabilità.*

*Il trasporto di tali materiali non andrebbe deve quindi essere assoggettato a Sistri prima che siano qualificati rifiuti. .*

*Par. 4.4.4 Movimentazone del rifiuto senza trasporto*

*Nella descrizione non si evince la compilazione della SCHEDA SISTRI Area Movimentazione che le imprese devono poi associare al Registro per creare la registrazione di Scarico.*

par. 4.4.5 - spedizione di rifiuti verso l'estero

Sistri prevede sempre l'inserimento del numero di notifica e del numero del documento di movimento.

*L'invio all'estero di un rifiuto non può essere accompagnato solo dal documento di movimento. L'allegato VII, infatti, è un documento previsto dal Regolamento 1013/2006, ma non previsto da SISTRI che infatti nella scheda movimentazione per l'estero chiede di inserire in campi obbligatori il numero della notifica e del documento di movimento: tali numeri non sono presenti in caso di rifiuti di lista verde soggetti solo agli obblighi di informazione, ma Sistri non consente di omettere questi numeri.*

La consegna dell’Allegato VII è prevista solo al trasportatore iscritto a Sistri e non a quello non iscritto (vettore estero). Ma l’Allegato VII è previsto dal Regolamento comunitario!

par. 4.4.6 - movimentazione con trasporto intermodale

Valgono le considerazioni di cui al paragrafo 3.4.1.

Da quanto emerge dal manuale, sembra che non sia possibile far trasportare in Italia un rifiuto da un trasportatore estero o comunque da un trasportatore estero non iscritto a SISTRI.

Il manuale nel dire che i trasportatori esteri non sono iscritti all'Albo (vedi pag. 51), è inesatto.

Par. 4.5 Produttore non iscritto al Sistri

Dopo questo paragrafo andrebbe chiarita anche la posizione dei Produttori iscritti a Sistri che hanno anche rifiuti non pericolosi che non derivano dalle lettere c) e d) dell’art. 184, c. 3, D.Lgs. 152/2006..

Per esempio la produzione di toner non pericolosi prodotti dagli uffici di un’impresa o quella di carta e cartone (non legata alla produzione).

Questi soggetti, oggi, registrano solo i rifiuti pericolosi o quelli che derivano da “lavorazioni industriali” o da “lavorazioni artigianali” non quelli che producono, per esempio, in ufficio. A meno che non lo facciano volontariamente.

Se non si chiarisce, come richiesto anche nel nostro documento, che questa seconda tipologia di rifiuti non è soggetta a registrazione, le imprese si trovano a dover effettuare delle operazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal 152.

**Capitolo 5 - movimentazione con trasporto dei propri rifiuti**

*Poichè è detto che l'attività di trasporto viene registrata presso la sede legale dell'impresa, permane la criticità di produttori che fanno anche il trasporto dei propri rifiuti se questi sono prodotti in unità locali diverse dalla sede legale. In questo caso, per effettuare il trasporto, i produttori devono trasferire fittiziamente i rifiuti al registro cronologico della sede legale e da quel registro aprire una scheda movimentazione per effettuare il trasporto.*

Anche in questo caso sussiste il problema della movimentazione di rifiuti non pericolosi effettuata dall’impresa produttrice iscritta a Sistri e all’Albo (solo per rifiuti non pericolosi), e che non ha l’obbligo di registrare alcune tipologie di rifiuti.

**Capitolo 6 - Le procedure del trasportatore**

*Rimangono le criticità già a suo tempo segnalate connesse con l'obbligo (ad esclusione della microraccolta) di indicare il tragitto attraverso la mappa interattiva di Sistri. Questo obbligo non solo rallenta di molto le operazioni di compilazione, ma crea notevoli difficoltà in caso di deviazioni, variazioni, problemi sulla strada. Nulla si dice relativamente a questi casi purtroppo molto frequenti ed indipendenti dal trasportatore.*

Par. 6.1.2 - compilazione nel caso di produttore non iscritto a Sistri

In caso di compilazione della scheda movimentazione da parte del trasportatore per un produttore non iscritto sembra che i tempi di compilazione in caso di rifiuti pericolosi siano 1 ora nei primi 12 mesi e 2 ore dopo i primi 12 mesi: non si devono quindi rispettare i tempi di 2 o 4 ore per il produttore, come previsto dal dm n. 52/2011?

Par. 6.5.2 - movimentazione di rifiuti proveniente dall'estero

In caso di rifiuti provenienti dall'estero sembra che il primo trasportatore italiano debba compilare la scheda movimentazione indicando i dati del produttore estero....il paragrafo presenta refusi con riferimento al produttore, anzichè al trasportatore.

Nel caso di trasporto intermodale con rifiuto proveniente dall'estero il primo trasportatore iscritto deve indicare tutti i vettori nell'ordine in cui si susseguono: il rifiuto è accompagnato da documento di movimento o da allegato VII dove sono già indicati tutti i vettori, ma non i terminal nè gli scali ferroviari che il trasportatore, incaricato di compilare sistri, non è detto che conosca.

L'art. 193, comma 8, del d.lgs 152/2006, nella formulazione che sarà vigente al momento in cui Sistri diverrà obbligatorio, prevede che il formulario di trasporto sia validamente sostituito, per i soggetti non tenuti a Sistri e che effettuano spedizioni transfrontaliere di rifiuti, dal documento di movimento o dall'allegato VII di cui al regolamento n. 1013/2006: ciò non vale per i soggetti iscritti a Sistri che devono affiancare ai documenti previsti dal regolamento comunitario anche una scheda movimentazione per il trasporto fino al confine con gli altri stati; sembra un'inutile complicazione: se i documenti comunitari sono considerati sufficienti a garantire la tracciabilità a livello UE, non si vede perchè questi non debbano essere sufficienti sul territorio italiano.

Par. 6.5.4 -trasporto intermodale

*La gestione del trasporto intermodale con Sistri rimane confusa: produttore o intermediario compilano la scheda movimentazione inserendo tutti i trasportatori: quindi non vanno inseriti i terminalisti e gli scali ferroviari? se vanno inseriti qual è il loro compito? Il paragrafo 9.2 sembra dar loro il compito di inserire solo data e ora del carico o dello scarico del rifiuto. Si ribadisce quanto già detto a proposito del ruolo dei terminalisti e degli scali ferroviari.*

Sembra che nel trasporto intermodale la modalità di presa in carico dei rifiuti da parte di ciascun trasportatore sia con "procedura con utilizzo non contestuale del dispositivo USB veicolo": ma navi e treni non hanno USB veicolo, quindi cosa devono fare?

Pag. 78 - Presa in carico e consegna del rifiuto: " i dati del trasporto dovranno essere riportati a sistema, generando nuove registrazioni di carico e scarico sui rispettivi registri, entro due giorni dall'annullamento": annullamento di cosa? deve esserci un refuso.

Par. 6.5.6 - microraccolta

Consegna del rifiuto: si parla di "nuovo destinatario", perchè?  
se è una microraccolta il destinatario è predefinito al momento in cui si compilano le schede.

Operazioni successive alla consegna: se il rifiuto è già stato consegnato non vi è necessità di indicare i metri cubi e la verifica del peso a destino, è un dato che il trasportatore a posteriori ha già, deve esserci un refuso.

Par 6.5.8 - trasporto marittimo dei rifiuti

Il trasporto marittimo non è chiaramente proceduralizzato:

- l'armatore/noleggiatore di una nave, per essere iscritto a Sistri, deve essere italiano: molto spesso le navi, anche quelle che fanno cabotaggio (porto italiano su porto italiano) non sono italiane, possono essere di armatori UE, in questo caso non sono iscritti al Sistri, quindi è solo il raccomandatario marittimo a dover essere iscritto in nome e per conto dell'armatore/noleggiatore;

- nella sezione nave della scheda movimentazione vengono previsti alcuni dati come obbligatori e "il sistema provvede ad inserire i dati relativi al percorso effettuato dalla nave": sistri conosce e predetermina le rotte della nave? e se ci sono delle differenze? che senso ha controllare e precostituire una rotta?

- nel prevedere la compilazione della scheda movimentazione per l'armatore 1 ora prima nei primi 12 mesi e 2 ore prima nei successivi si parla di trasportatore che esercita la microraccolta: la microraccolta non è tipica del vettore nave! deve esserci un refuso.

Par. 6.5.9 - trasporto ferroviario

Anche per i trasporto ferroviario di rifiuti è difficile valga l'esclusione dell'ora o delle due ore per la microraccolta.

La consegna del rifiuto presso la stazione ferroviaria sembra coinvolga il raccomandatario marittimo, deve esserci un refuso.

**Capitolo 7 - Le procedure del destinatario**

Par. 7.1.2 - registrazione dei rifiuti in giacenza

Prima dell'obbligatorietà di Sistri gli impianti devono caricare sul registro cronologico i rifiuti in giacenza:

- i rifiuti in stoccaggio?

- quelli in corso di lavorazione?

- quelli prodotti dalla lavorazione?

- a quale registro devono prenderli in carico?

Par. 7.2 - gestione ingressi

"Per ogni rifiuto ricevuto deve essere fatta una registrazione di carico": sembra errato, forse si intende per ogni scheda movimentazione o si possono cumulare più schede per uno stesso rifiuto?

Par. 7.2.1 - accettazione del carico

Mentre non è chiarito se sia il trasportatore o il produttore a scegliere tra la procedura contestuale e quella non contestuale di sincronizzazione dei dati al momento del carico del rifiuto sul mezzo, per il destinatario risulta invece che sia quest'ultimo a scegliere la procedura. Ma come posso scegliere la modalità con utilizzo contestuale se prima ho effettuato la non contestuale?

Nella compilazione della scheda movimentazione il destinatario deve compilare "Data conclusione processo (se diversa da quella corrente)": cosa significa?

Solo a proposito del destinatario si dice che all'accettazione del rifiuto il sistema invia al produttore una mail di notifica: nulla di ciò viene detto nella sezione relativa al produttore (ai sensi dell'art. 20 comma 1 del dm 52/2011), vi è una dimenticanza? e se la mail non arriva?

Al momento dell'accettazione del rifiuto a quale registro deve essere associata la scheda movimentazione? se c'è uno stoccaggio deve essere utilizzato quel registro cronologico?

Par. 7.3 - operazioni svolte all'interno dell'impianto

Vengono previsti i movimenti interni in sequenza, prendendo in carico i rifiuti nelle lavorazioni ai vari registri, cio' lascia aperte criticità già a suo tempo oggetto di discussione:

- se vi sono attività di trattamento che si svolgono in parallelo, a quale registro si deve fare riferimento?

- i rifiuti entrano in trattamento con un codice ed escono dal trattamento come non più rifiuti o con altro codice, con che codice si prendono in carico nel corso dei trattamenti? come si quantificano?

- l passaggi interni degli impianti devono poter essere tracciati con interoperabilità, cosa finora completamente esclusa e che deve essere implementata per poter continuare a far uso dei gestionali aziendali di cui sono dotati la maggior parte degli impianti.

Par. 7.5.2. - schede movimentazione con errori o imprecisioni

Viene ammesso che il produttore possa essere stato impreciso nell'indicare nella sua parte di scheda movimentazione la corretta operazione impianto (attività R o D) e si dà facoltà al destinatario di modificarla ma solo inserendola in annotazione. Al produttore rimarrà la scheda con l'imprecisione visto che la correzione, su comunicazione del destinatario al produttore, dovrà essere inserita da quest’ultimo solo nello scarico?

Par. 7.5.8 - indisponibilità della rete per consegna di rifiuti trasportati dal produttore

Il destinatario compila tutti i dati del produttore nella scheda movimentazione: vi è un refuso con riferimento alla microraccolta, che non è attività pertinente per chi trasporta solo i propri rifiuti (pag. 106).

ASSOELETTRICA

# *06 settembre 2013*

Commenti al Manuale operativo SISTRI vers. 3.1 del 7 agosto 2013

# *06 settembre 2013*

**Capitolo 1 – Descrizione generale del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI**

**Par. 1.2 - il dispositivo USB**

Non appare chiaro se a ciascun dispositivo USB possano ancora essere associati i possibili 3 certificati elettronici attribuiti ai delegati segnalati dall’azienda in fase di iscrizione poiché è stato cancellato il testo che richiama tale possibilità e soprattutto se l’utilizzo del dispositivo sia eseguibile esclusivamente da parte dei delegati.

**Capitolo 2 – Alcuni aspetti relativi all’iscrizione ed alle modifiche dell’iscrizione**

**Par. 2.1 – Calcolo dei dipendenti**

Il numero dei dipendenti non ha più rilevanza ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione dal momento che non vi è più l’obbligo di iscrizione per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 c) d) e g) con più di dieci dipendenti.

**Par. 2.2 - variazione dati del delegato**

La corrispondenza tra i dati indicati in fase di iscrizione SISTRI e quelli presenti nel Registro Imprese si riferisce esclusivamente agli indirizzi del UL? I dati dei delegati non figurano infatti nella Visura Camerale dell’Azienda.

**Par. 2.3 - cessazione attività e variazione nella titolarità dell'azienda**

Nel caso di chiusura di una UL a quale indirizzo vanno riconsegnati i dispositivi USB dal momento che l’indirizzo del MATTM a cui spedire i dispositivi (indicato anche all’art. 21, comma 1, del DM 52/2011 è stato cancellato)?

Vi è un’incongruenza tra il manuale operativo e il DM n. 52/2011.

**Capitolo 3 – Il sistema Sistri**

**Par 3.1 - il registro cronologico**

Ogni singola registrazione cronologica entro quanto tempo deve essere scaricata per essere conservata in formato elettronico?

La sicurezza dei dati è scritti nel SISTRI è onere del sistema o dell’utente? L’archiviazione dei dati da parte dell’azienda utente è prescritto da legge oppure è una buona prassi?

L’autorità competente non accede al SISTRI ai fini del controllo? Perché l’utente deve rendere disponibili il registro cronologico dal momento in cui è già tutto caricato in un sistema controllato dai NOE, pertanto intrinsecamente “verificabile”?

**Par. 3.3.1 e 3.3.2 - procedure con utilizzo contestuale e non contestuale dei dispositivi**

La procedura da eseguire dovrebbe essere la stessa per tutti e tre i soggetti coinvolti (produttore, trasportatore, destinatario) e non diversificabile a seconda del soggetto (come di desume dal par. 6.4). Chi decide quale procedura adottare e come avviene l’accordo tra i soggetti?

Nella prima procedura si accetta che la scheda movimentazione viaggi con la sola firma su carta del produttore e del conducente; ciò contrasta con quanto stabilito nel dm che all’art. 18, comma 4, prevede esplicitamente che il rifiuto viaggi accompagnato da copia cartacea della scheda movimentazione “firmata elettronicamente” (e non su carta) dal produttore e dall’impresa di trasporto (e non dal conducente).

**Par. 3.4.2 - trasporto transfrontaliero**

Per il trasporto transfrontaliero con trasportatore iscritto a SISTRI rimane l’obbligo di utilizzare, oltre ai documenti previsti dal Regolamento 1013/2006 anche la scheda SISTRI Area movimentazione per la tratta italiana.

Il manuale riporta che “Le tratte sul territorio italiano devono essere effettuate da trasportatori iscritti al SISTRI” rendendo implicito il divieto di effettuazione del trasporto su territorio italiano per le imprese di trasporto estere.

Chi è il soggetto che interrompe il percorso dell’area movimentazione nel caso di trasporti transfrontalieri, non essendo presente un impianto in territorio italiano che riceve il RF e chiude il giro dell’area movimentazione?

**Par. 3.4.4 - respingimento del rifiuto**

MOVIMENTAZIONE DEL RIFIUTO RESPINTO VERSO ALTRO DESTINATARIO (UTILIZZO **NON** CONTESTUALE DEL DISPOSITIVO)

B) ACCETTAZIONE PARZIALE

L’effettuazione della nuova associazione della scheda al registro va fatta dopo e non prima della modifica e firma della registrazione di carico nel Registro Cronologico.

MOVIMENTAZIONE DEL RIFIUTO RESPINTO VERSO ALTRO DESTINATARIO (UTILIZZO CONTESTUALE DEL DISPOSITIVO)

1. RESPINGIMENTO

Si intende un refuso quanto riportato al terzo capoverso:

* “Il produttore provvede a:” dal momento che nel seguito si riportano solo adempimenti a carico del trasportatore
* “verso il produttore” (al primo punto dell’elenco puntato) dal momento che si tratta di movimentazione verso destinatario e non verso il produttore

1. ACCETTAZIONE PARZIALE

Si intende un refuso quanto riportato al secondo capoverso:

* “verso il produttore” (al primo punto dell’elenco puntato) dal momento che si tratta di movimentazione verso destinatario e non verso il produttore

**Par. 3.4.6 - indisponibilità delle reti informatiche e Par. 4.4.11. Movimentazione del rifiuto in caso di temporanea indisponibilità rete Internet o propri sistemi informatici**

Vi è un disallineamento tra quanto riportato all’art. 12 comma 1 del DM 52/2011 e quanto contenuto ne Manuale in riferimento al caso in cui non si disponga temporaneamente dei mezzi informatici necessari (attesa consegna, furto,danneggiamento etc).

Nel DM si riporta che l'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi e che in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.

Nel Manuale al Paragrafo 4.4.1 Registrazione di scarico si prevede invece l’inserimento dei dati in SISTRI successivamente al ricevimento dei dispositivi.

**Capitolo 4 - le procedure del Produttore**

**4.1.2 e 4.2 Registrazione di carico**

La quantità del rifiuto nel registro cronologico è espressa solo in Kg a differenza della SCHEDA AREA MOVIMENTAZIONE in cui rimane la previsione delle due unità di misura alternative (kg o mc)

**Par. 4.3.1 - compilazione della scheda sistri area movimentazione**

Nella scheda AREA MOVIMENTAZIONE rimane la previsione delle due unità di misura alternative: kg o mc.

**Par. 4.3.2 Consegna del rifiuto al trasportatore**

Nella parte relativa alla consegna del rifiuto si dice che devono essere annotate sulle due copie cartacee la data e l’ora di consegna che per la “Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi” dovrebbero essere compilate in automatico dal sistema . Inoltre, sembra che la firma venga apposta manualmente, ma se si utilizza la procedura contestuale la firma è elettronica.

**par. 4.3.3 - registrazione di scarico**

I tempi e i modi per effettuare lo scarico (associazione della scheda movimentazione al registro) variano per il produttore a seconda del tipo di procedura di consegna del rifiuto utilizzata ma non è chiaro chi sceglie la procedura da adottare (vedi commenti al Par. 3.3.1 e 3.3.2).

**Par. 4.4.2 - Rifiuti prodotti fuori dall’unità locale soggetti all’obbligo di registrazione**

Sebbene si riporti che la stampa della copia cartacea può essere eseguita dal Produttore o dal Trasportatore, è logico che la copia cartacea in questo caso vada stampata dal Trasportatore dal momento che si presume che il conducente parta dall’UL del Trasportatore e si diriga direttamente presso il luogo di produzione del rifiuto e non passi dall’UL del Produttore.

In riferimento alla NOTA come risulta possibile la Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi in caso di produzione fuori dall’UL dal momento che tale procedura necessità dell’inserimento dell’USB del conducente nel PC del Produttore (che si trova l’UL e non nel luogo di effettiva produzione)?

**Par. 4.4.4 - Movimentazione del rifiuto senza trasporto**

Manca il Paragrafo Compilazione SCHEDA AREA MOVIMENTAZIONE. Tale scheda va associata al carico per generare l’operazione di scarico.

**Par. 4.4.5 - Spedizione dei rifiuti verso l’estero**

Vedi commenti al 3.4.2

**Par. 4.5 Produttore non iscritto al Sistri**

Con riferimento ai produttori non tenuti ad iscriversi a SISTRI e per i quali viene descritta la procedura in caso di non iscrizione volontaria non si comprende perché vengano citate solo le lettere a) e b) dell’articolo 4 del 52/2011 e non la lettera e) (tra cui rientrano ad esempio i rifiuti provenienti da attività di servizio)

**Par. 4.4.6**

Chi è il soggetto che interrompe il percorso dell’area movimentazione nel caso di trasporti transfrontalieri, non essendo presente un impianto in territorio italiano che riceve il RF e chiude il giro dell’area movimentazione?

**Capitolo 6 - Le procedure del trasportatore**

**Par. 6.1.2 - compilazione nel caso di produttore non iscritto a Sistri**

Non si comprende la possibilità di avere produttori di rifiuti pericolosi non iscritti a SISTRI dal momento che il produttore iniziale di rifiuti pericolosi è tenuto a iscriversi a SISTRI e non si parla più nel DL 101/2013 di ente o impresa produttore . Si tratterebbe forse di produttori di rifiuti pericolosi non obbligati a operare SISTRI (ma iscritti) e la stessa procedura descritta sarebbe forse quella da applicare nel periodo tra 1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014 in cui il produttore di rifiuti pericolosi (comunque iscritto a SISTRI) non è obbligato ad operare tramite il sistema?

**Par. 6.5.3 – Spedizione dei rifiuti verso l’estero in caso di trasportatore iscritto a SISTRI**

Vedi commenti al par. 3.4.2

**Par. 6.5.4 -trasporto intermodale (pag. 78 - Presa in carico e consegna del rifiuto)**

Si riporta che " i dati del trasporto dovranno essere riportati a sistema, generando nuove registrazioni di carico e scarico sui rispettivi registri, entro due giorni dall'annullamento": annullamento di cosa? deve esserci un refuso.

**Capitolo 7 - Le procedure del destinatario**

**Par. 7.2 - gestione ingressi**

"Per ogni rifiuto ricevuto deve essere fatta una registrazione di carico": si intende per ogni scheda movimentazione o si possono cumulare in un’unica operazione di carico più schede dello stesso rifiuto?

**Par. 7.2.1 - accettazione del carico**

Nella compilazione della scheda movimentazione il destinatario deve compilare "Data conclusione processo (se diversa da quella corrente)": in quale caso la data sarebbe diversa da quella di consegna?

Solo a proposito del destinatario si dice che all'accettazione del rifiuto il sistema invia al produttore una mail di notifica: nulla di ciò viene detto nella sezione relativa al produttore 3.3.1 e 3.3.2 (ai sensi dell'art. 20 comma 1 del dm 52/2011).

**Par. 7.3 - operazioni svolte all'interno dell'impianto**

Si distingue il caso di destinazione fuori dall’impianto senza preventivo stoccaggio presso l’impianto stesso da quello con preventivo stoccaggio. Nel secondo caso si procede con l’associazione della scheda Area movimentazione con il registro dell’impianto: si intende il registro come gestore? è questa associazione che genererebbe lo scarico nel registro del gestore? Tale operazione di scarico non dovrebbe poi essere firmata dallo stesso?

**Par. 7.5.2. - schede movimentazione con errori o imprecisioni**

Viene ammesso che il produttore possa essere stato impreciso nell'indicare nella sua parte di scheda movimentazione la corretta operazione impianto (attività R o D) e si dà facoltà al destinatario di modificarla ma solo inserendola in annotazione. Al produttore rimarrà la scheda con l'imprecisione visto che la correzione, su comunicazione del destinatario al produttore, dovrà essere inserita da quest’ultimo solo nello scarico?

**ALTRO**

Permane non chiara la gestione dei limiti temporali sui depositi autorizzati per rifiuti in conto proprio. i soggetti autorizzati al deposito di rifiuti (R13 o D15) sono produttori ma per alcuni CER sono esentati dai limiti del deposito temporaneo. In tale circostanza il sistema contiene l’informazione che per taluni rifiuti non si applicano i criteri del deposito temporaneo?

Non si concorda con il previsto utilizzo dei dispositivi USB per niente sicuri contro l’uso improprio e facilmente causa di problematiche di natura tecnica.